

# LA DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI



E



# LA NUOVA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI

*Dott. Andrea Fidanza*

*20 maggio 2011*



# *La deducibilita' degli interessi passivi*

LA CIRCOLARE N. 19/E DEL 21.04.2009 HA RICONOSCIUTO L'INTERVENTO LEGISLATIVO INTRODOTTO DAL 2008 COME UN:

*“INCENTIVO ALLA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' SENZA, PERALTRO, PENALIZZARE IN MODO IRREVERSIBILE QUELLE CARATTERIZZATE DA UNA STRUTTURA FINANZIARIA SOTTOCAPITALIZZATA”*

# *La deducibilità degli interessi passivi*

La Legge 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) Art. 1, commi 33-34, ha introdotto un nuovo regime relativo alle modalità di deducibilità degli interessi passivi.

## REQUISITO SOGGETTIVO:

SOGGETTI INTERESSATI:

**Società di capitali**

PRINCIPALI SOGGETTI ESCLUSI:

**Società di persone e imprenditori individuali**

**Banche e Assicurazioni**

SOGGETTI PENALIZZATI DALLA NORMA:

**Holding finanziarie, i cui ricavi caratteristici (dividendi) non fanno parte del valore della produzione**

# *La deducibilità degli interessi passivi*

La Legge 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) Art. 1, commi 33-34, ha introdotto un nuovo regime relativo alle modalità di deducibilità degli interessi passivi.

## DECORRENZA:

A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007

## RIFERIMENTI NORMATIVI:

Art.96 D.P.R. n.917/1986

Circolare Agenzia Entrate n.19/E del 21.04.2009

Circolare Agenzia Entrate n.38/E del 23.06.2010

## COME FUNZIONA:

L'art.96 comma 1 del Tuir consente la **deduzione integrale di interessi passivi e oneri assimilati fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati**. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL).

# *La deducibilità degli interessi passivi*

La Legge 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) Art. 1, commi 33-34, ha introdotto un nuovo regime relativo alle modalità di deducibilità degli interessi passivi.

## PRECISAZIONI:

L'elenco dei soggetti esclusi è tassativo in quanto la norma non è suscettibile di applicazione analogica.

Ai fini del calcolo del ROL rilevano esclusivamente i valori civilistici. Sono irrilevanti le riprese fiscali.

# *La deducibilita' degli interessi passivi*

## PROBLEMI

- COSA SI INTENDE PER INTERESSI PASSIVI
- COSA SI INTENDE PER INTERESSI ATTIVI
- COSA SI INTENDE PER ROL

# La deducibilita' degli interessi passivi

COSA SI INTENDE PER INTERESSI PASSIVI (Art. 96 Tuir, comma 3)

## ▪ **QUALI ONERI FINANZIARI SONO COMPRESI:**

- INTERESSI PASSIVI BANCARI SU MUTUI E FINANZIAMENTI (compreso cash pooling)
- INTERESSI SU CANONI LEASING (desunti dal contratto)
- INTERESSI DA OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI
- INTERESSI DA OGNI ALTRO RAPPORTO AVENTE CAUSA FINANZIARIA:
  - FINANZIAMENTI SOCI

## E' sufficiente considerare la voce C17 del conto economico?

**NO**, ad esempio gli interessi per canoni di leasing sono compresi nella voce B8 del conto economico.

Inoltre,

l'Agenzia delle Entrate nella Circ.19 del 21/4/2009 ha chiarito che rientrano nell'ambito di applicazione della norma *“ogni e qualunque interesse (od onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione”*

# *La deducibilità degli interessi passivi*

COSA SI INTENDE PER INTERESSI PASSIVI (Art. 96 Tuir, comma 3)

## **QUALI ONERI FINANZIARI SONO ESCLUSI:**

- INTERESSI CAPITALIZZATI SULLE IMMOBILIZZAZIONI (OIC n.16 e art.110 comma 1 lett. b) TUIR)

*si tratta di interessi imputabili ad aumento del costo dei beni, che maturano su prestiti contratti per finanziare l'acquisizione di beni strumentali materiali o immateriali e comunque limitatamente al periodo antecedente al momento in cui in bene entra in funzione (è necessario applicare lo stesso criterio anche nel bilancio)*

- INTERESSI INCLUSI NEL VALORE DELLE RIMANENZE (OIC n.13 e art.110 TUIR)

*si tratta ad esempio di interessi passivi relativi a prestiti contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili merce alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa.*

- INTERESSI SU MUTUI IPOTECARI CONTRATTI PER ACQUISTO IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE
- INTERESSI OGGETTIVAMENTE INDEDUCIBILI PER EFFETTO DI ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE



# *La deducibilita' degli interessi passivi*

COSA SI INTENDE PER INTERESSI ATTIVI (Art. 96 Tuir, comma 3)

## **INTERESSI ATTIVI**

– INTERESSI ATTIVI SU CREDITI COMMERCIALI, INTERESSI ATTIVI BANCARI E DA RAPPORTI AVENTI CAUSA FINANZIARIA

## **E GLI INTERESSI DI NATURA COMMERCIALE???**


il comma 3 dell'articolo 96 prevede l'“esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale” e l'“inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura”. In sostanza, gli **INTERESSI PASSIVI**, anche quelli impliciti, derivanti da operazioni DI NATURA COMMERCIALE sono esclusi e **sono, pertanto, interamente deducibili**, purché assistiti dal requisito dell'inerenza allo svolgimento dell'attività d'impresa.

Per quel che riguarda gli **INTERESSI ATTIVI** derivanti da operazioni di NATURA COMMERCIALE, assumono, al contrario, **SEMPRE RILEVANZA** ai fini dell'applicazione dell'articolo 96, qualora derivino da crediti di natura commerciale, siano essi impliciti che espliciti.

**E' evidente che la rilevanza di detti interessi attivi nell'ambito dell'art.96 del TUIR comporta un più ampio plafond di interessi passivi deducibili.**

# La deducibilita' degli interessi passivi

## ... IN SINTESI



# La deducibilita' degli interessi passivi

COSA SI INTENDE PER ROL (Art. 96 Tuir, comma 2)

+ VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

- COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

= Differenza tra valori e costi della produzione

+ AMMORTAMENTI

+ CANONI DI LEASING BENI STRUMENTALI

= Reddito Operativo Lordo

X 30%

**= LIMITE DEDUZIONE ONERI FINANZIARI**

# *La deducibilita' degli interessi passivi*

## ▪ COME SI PROCEDE:

- a) **VERIFICA REQUISITI SOGGETTIVI** (applicabile solo a società di capitali e altri soggetti IRES)
- b) **INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI INTERESSATI DALLA NORMA**
- c) **COMPENSAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI CON GLI INTERESSI ATTIVI**
- d) **DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI DEDUCIBILITÀ IN BASE AL ROL**
- e) **VARIAZIONE IN AUMENTO PER LA QUOTA INDEDUCIBILE**
- f) **RIPORTO A NUOVO DELL'EVENTUALE ECCEDEXENZA DI INTERESSI PASSIVI**
- g) **RIPORTO A NUOVO DELL'EVENTUALE ECCEDEXENZA DI ROL**

# *La deducibilita' degli interessi passivi*

DEROGA:

Nel 2008 è stata prevista una franchigia di € 10.000 ad incremento del valore rappresentato dal 30% del ROL

Nel 2009 (Unico 2010) la franchigia è stata ridotta a € 5.000


**NOVITA':**

**Dal 2010 (Unico 2011) la franchigia è scomparsa completamente.**


# La deducibilita' degli interessi passivi

## LA NOVITA'

**DAL 2010 SARA' RIPORTABILE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI LA QUOTA DEL 30% DEL ROL ECCELENTE, IN QUANTO NON NECESSARIA PER LA COPERTURA DEGLI INTERESSI PASSIVI DELL'ESERCIZIO.**



# La deducibilita' degli interessi passivi



**Dal 2010 (Unico 2011) il sistema entra definitivamente a regime**

# *La deducibilità degli interessi passivi*

Se gli interessi passivi netti (dell'esercizio) eccedono il 30% del ROL, tale eccedenza costituisce un costo indeducibile (variazione in aumento in Unico nel **rigo RF16**). Se invece l'eccedenza è dovuta agli interessi riportati dall'esercizio precedente, non si avrà alcuna variazione in aumento.

Gli interessi passivi non dedotti per effetto del calcolo appena illustrato sono riportati all'esercizio successivo e sommati agli interessi passivi di tale esercizio ai fini della verifica della deducibilità. Nella misura in cui non trovassero capienza per la deducibilità sono ulteriormente riportati in avanti senza limite temporale (C.M. n.19/E del 21.04.09)

In definitiva, **l'eventuale indeducibilità degli interessi passivi**, per effetto dei limiti imposti dall'articolo 96, **non è mai assoluta**, potendo essere sempre “recuperata” nei successivi esercizi.



# *La deducibilita' degli interessi passivi*

## **NOVITA'**

**Dal 2010 (Unico 2011)** nel caso gli interessi passivi netti siano inferiori del 30% del ROL, **è possibile riportare all'esercizio successivo la quota di ROL non utilizzata**, che potrà essere sommata al ROL dell'esercizio successivo, aumentando la quota di deducibilità degli interessi passivi...  
(Circolare n.19/E del 21.04.09, pag.29)

**ATTENTO PERO' ....**

**I BENEFICI CI SARANNO  
SOLO IN  
UNICO 2012 !!!**



# *La deducibilita' degli interessi passivi*


## QUALI ADEMPIMENTI PER IL TERZO ESERCIZIO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

- Il riporto e **l'indicazione in Unico 2011** degli eventuali **interessi passivi non dedotti in Unico 2010** perchè maggiori del 30% del ROL
- La **variazione in diminuzione da inserire in Unico 2011**, qualora il 30% del ROL dell'esercizio 2010 sia capiente e consenta la deduzione degli interessi passivi riportati dall'esercizio precedente
- La gestione dell'**eccedenza del 30% del ROL** da riportare all'esercizio successivo

# *La deducibilita' degli interessi passivi*

## QUALI ADEMPIMENTI PER IL TERZO ESERCIZIO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

- Il riporto e l'indicazione in Unico 2011 degli eventuali interessi passivi non dedotti in Unico 2010 perchè maggiori del 30% del ROL



# *La deducibilita' degli interessi passivi*

## QUALI ADEMPIMENTI PER IL TERZO ESERCIZIO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

- Il riporto e l'indicazione in Unico 2011 degli eventuali interessi passivi non dedotti in Unico 2010 perchè maggiori del 30% del ROL

***E' VERO...***

***PERO' IN UNICO 2011  
E' CAMBIATO IL MODELLO...***

***il rigo RF118 è stato oggetto  
di rivisitazione***



# *La deducibilità degli interessi passivi*

## QUALI ADEMPIMENTI PER IL TERZO ESERCIZIO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

- **Il riporto e l'indicazione in Unico 2011 degli eventuali interessi passivi non dedotti in Unico 2010 perchè maggiori del 30% del ROL**

**Cambiano le modalità di compilazione in UNICO, in quanto è stato chiarito che se gli interessi attivi eccedono quelli passivi di periodo, essi sono utilizzabili per la deduzione degli interessi passivi riportati da anni precedenti (Circolare 23 giugno 2010 n. 38/E)**

# *La deducibilità degli interessi passivi*

## QUALI ADEMPIMENTI PER IL TERZO ESERCIZIO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

**Il riporto e l'indicazione in Unico 2011 degli eventuali interessi passivi non dedotti in Unico 2010 perchè maggiori del 30% del ROL**

### **NECESSITA' DI ADEGUARE RIGO RF118**

**Al fine di consentire l'indicazione nelle prime due colonne di tutti gli interessi passivi (di periodo e riportati dagli anni precedenti) ed in colonna 3 quelli attivi di periodo.**

**In tal modo, la differenza tra interessi passivi (totali) e attivi del periodo incorpora già al proprio interno l'eccedenza non dedotta nei precedenti periodi, di modo che, se gli interessi attivi del periodo sono particolarmente elevati, ciò consente alla società di portare in deduzione, oltre agli interessi passivi del periodo, anche una parte (o tutti) di quelli riportati a nuovo dalle precedenti annualità**

# La deducibilita' degli interessi passivi

## Esempio 1

30% di Rol senza alcuna franchigia

	Int. passivi	Int. Passivi pregressi	Interessi attivi	Int. Passivi deducibili	Eccedenza Int. Passivi
Prospetto interessi passivi non deducibili					
RF118 Interessi passivi deducibili	1 30.000 ,00	2 13.000 ,00	3 33.000 ,00	4 33.000 ,00	5 10.000 ,00
RF119 Risultato operativo lordo				1 20.000 ,00	2 6.000 ,00
			Consolidato	IRES	RHT
RF120 Eccedenza di ROL riportabile			1 ,00	2 ,00	3 ,00
			non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato	
RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili			(di cui 1 ,00	2 ,00	3 4.000 ,00

# La deducibilita' degli interessi passivi

## Esempio 1 - continua

		Int. Passivi di periodo	Interessi passivi pregressi	Int. attivi	Int. deducibili	Eccedenza Int. Passivi	
Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi deducibili	1 30.000,00	2 13.000,00	3 33.000,00	4 33.000,00	5 10.000,00
	RF119	Risultato operativo lordo			1 20.000,00	2 6.000,00	
	RF120	Eccedenza di ROL riportabile		Consolidato	IES	RHT	
				1 ,00	2 ,00	3 ,00	
	RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili		non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato		
				(di cui 1 ,00	2 ,00	3 4.000,00	

Dato da 13.000 (eccedenza pregressa) –  
4.000 (eccedenza di periodo) = **9.000**  
(eccedenza pregressa deducibile nell'anno)

Altre variazioni in diminuzione	1 13	2 9.000,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	17 ,00	18 ,00	19 ,00
RF54																			



# *La deducibilità degli interessi passivi*

## QUALI ADEMPIMENTI PER IL TERZO ESERCIZIO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

**In questo caso quali interessi hanno la priorità ? ? ?**

La stessa Circolare n.38/E del 23.06.2010 ha ribadito che il 30% del ROL serve **in primis** per consentire la deducibilità degli **interessi passivi netti dell'esercizio**. Nel caso resti adeguata capienza è possibile la deduzione anche degli interessi passivi pregressi.

# *La deducibilita' degli interessi passivi*

## **LE NOVITA' DOVUTE AL FATTO CHE SIAMO AL TERZO ESERCIZIO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA**

La variazione in diminuzione va inserita in Unico 2011, qualora il 30% del ROL dell'esercizio 2010 sia capiente e consenta la deduzione degli interessi passivi riportati dall'esercizio precedente (rigo RF54 codice 13 di Unico 2011 SC)

**In questo caso va indicato l'ammontare degli interessi passivi pregressi per i quali si è manifestata adeguata capienza nell'eccedenza del 30% del ROL rispetto agli interessi passivi netti dell'esercizio.**

**DIVERSO è il discorso relativo alla compilazione del quadro degli Studi di Settore (nel rigo RF18 degli Studi di Unico 2011 SC va indicato l'intero importo degli interessi deducibili, sia quelli dell'anno, che quelli riportati dall'esercizio precedente)**

# La deducibilita' degli interessi passivi

## Esempio 2

- Interessi passivi 2010: €40.000,00
- Interessi passivi indeducibili 2009: €25.000,00
- Interessi attivi: €55.000,00
- Risultato operativo lordo della gestione caratteristica: €90.000,00

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi deducibili	1	40.000,00	2	25.000,00	3	55.000,00	4	55.000,00	5	10.000,00
	RF119	Risultato operativo lordo							1	90.000,00	2	27.000,00
	RF120	Eccedenza di ROL riportabile							1	17.000,00	2	
	RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili										

L'integrale deduzione degli interessi passivi comporta la compilazione del rigo RF54, tra le variazioni in diminuzione del reddito d'impresa, con riferimento agli interessi passivi del 2009, riportati e dedotti nel 2010 (€25.000,00):

	13	2	25.000,00	3
	7	8	,00	9
RF54	13	14	,00	15
Altre variazioni in diminuzione	19	20	,00	21
	25	26	,00	27
	31	32	,00	33

Si precisa che il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporta l'impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi. Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d'imposta sia le eccedenze di ROL inutilizzato che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili

# *La deducibilita' degli interessi passivi*

**NOVITA'**

**E PER CHI UTILIZZA IL SOFTWARE TEAMSYSTEM**

**E' stato modificato il prospetto interno al programma** per suddividere i dati in maniera più dettagliata ai fini della gestione e del corretto riporto dell'importo nel quadro F (elementi contabili) degli Studi di Settore e nel rigo RF118 del quadro del reddito.

# La deducibilita' degli interessi passivi

## E PER CHI UTILIZZA IL SOFTWARE TEAMSYSTEM

Prospetto interessi passivi non deducibili	Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007				
	<input type="radio"/> Primo <input type="radio"/> Secondo <input checked="" type="radio"/> Altro				
	<b>RF118</b>	Interessi passivi deducibili			
		Anno attuale	Anni precedenti		
		<input type="text" value="2.000"/>	<input type="text" value="5.000"/>	Beni mobili	
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	Beni immobili	
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	Altri	
		<input type="text" value="2.000"/>	<input type="text" value="5.000"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="7.000"/>
	<b>RF119</b>	Risultato operativo lordo		<input type="text" value="50.000"/> 30%	<input type="text" value="7.000"/>
	<b>RF120</b>	Ecceденza di ROL riportabile	Consolidato	IRES	RHT
		<input type="text"/>	<input type="text" value="8.000"/>	<input type="text"/>	
<b>RF121</b>	Interessi passivi non deducibili riportabili	non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato		
	(di cui	<input type="text"/>	<input type="text"/>	)	
	(Variazione in aumento (RF16)	<input type="text"/>	(di cui anni precedenti	<input type="text"/>	
	Deducibili	Beni mobili	Beni immobili	Altri	Totale
	Anno attuale	<input type="text" value="2.000"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Anni precedenti	<input type="text" value="5.000"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="7.000"/>

Visualizza conti

Conferma

Varia

Annulla

<Ind.

Av.>

Uscita

# La deducibilita' degli interessi passivi

## LA GESTIONE IN SINTESI...

**Nel quadro degli Studi di Settore rigo F18 è necessario indicare l'intero importo degli interessi deducibili nell'esercizio, in questo caso € 7.000**

**Nel quadro F del Reddito d'impresa è necessario integrare ai € 2.000 già presenti in bilancio (e deducibili per via della capienza del ROL), una **variazione in diminuzione** di € 5.000 nel **rigo RF54 codice 13**, in quanto riferita alla deduzione di componenti negativi riportati da esercizi precedenti**

RF54	Altre variazioni in diminuzione	13	5.000	▼
------	---------------------------------	----	-------	---

# *La deducibilita' degli interessi passivi*

## **PER CONCLUDERE.....**

**Rispetto allo scorso anno:**

- Scomparsa totale della franchigia prevista negli anni precedenti**
- Possibilità di riportare eccedenza del ROL all'esercizio successivo**
- Modifica nell'indicazione dei dati nel rigo RF118 di Unico 2011**

# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

## EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?

L'art.3 del D.Lgs. n.23 del 14.03.11, in vigore dal 07.04.11, ha introdotto un'imposta sostitutiva denominata “**cedolare secca sugli affitti**”

Si tratta di una modalità di tassazione opzionale **FACOLTATIVA** riservata a **PERSONE FISICHE** (privati) che concedono in locazione **IMMOBILI AD USO ABITATIVO** (categorie catastali da A1 ad A11 e relative pertinenze, esclusi gli immobili A10) al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni

E' sostitutiva di:

- Irpef ed addizionali
- Imposta di bollo
- Imposta di registro



# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

## **EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?**

**Le disposizioni attuative della disciplina della “cedolare secca” sono state stabilite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 07.04.11**

**Le nuove disposizioni sono entrate in vigore da tale data, ma si applicano con decorrenza per l'intero 2011**

**Oltre all'immobile ad uso abitativo, può essere estesa alle sole pertinenze locate congiuntamente all'abitazione**

# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

## EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?

**ATTENZIONE: NON STIAMO PARLANDO DELLA CEDOLARE SECCA PREVISTA GIA' PER IL 2010 PER GLI IMMOBILI ABITATIVI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA !!!**

**Infatti, in questo caso, i requisiti da rispettare sarebbero i seguenti:**

**Il contratto di locazione:**

deve riguardare un immobile ad uso abitativo situato nella provincia dell'Aquila

deve essere stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione

deve essere stipulato alle particolari condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3 – locazione a canone “convenzionale”)

# La nuova cedolare secca sugli affitti

## EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?

**ATTENZIONE: NON STIAMO PARLANDO DELLA CEDOLARE SECCA PREVISTA GIA' PER IL 2010 PER GLI IMMOBILI ABITATIVI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA !!!**

Questa è già prevista in Unico 2011, nel quadro B, applicabile ai redditi 2010, ma limitata ai soli immobili della provincia dell'Aquila

Esempio riferito al quadro B del modello 730/2011

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI										
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI										
N. ORD.	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CANONE DI LOCAZIONE (vedere istruzioni)	6 CASI PARTICOLARI	7 CONTINUAZIONE ICI	8 CEDOLARE L'AQUILA	9 CODICE COMUNE	10 ICI dovuta per il 2010
			GIORNI	%						
B1	4 65,00	8	365	100	4 . 250,00			X	A345	,00



# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

## **EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?**

La “cedolare secca” sostituisce l'ordinaria tassazione Irpef dei canoni di locazione per i quali il locatore ha esercitato la relativa opzione.

L'opzione **vincola il locatore per INTERA DURATA del contratto, ma può essere REVOCATA in ciascuna annualità** successiva entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento. Resta ferma in ogni caso la possibilità di esercitare nuovamente l'opzione nelle annualità successive.

# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

## EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?

L'opzione è efficace **SOLO SE IL LOCATORE COMUNICA PREVENTIVAMENTE** al conduttore, con lettera raccomandata, la propria scelta e la rinuncia a chiedere l'aggiornamento del canone, anche se previsto nel contratto



# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

## **EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?**

L'opzione rende **IMPOSSIBILE** per il locatore chiedere l'aggiornamento Istat del canone di locazione

**Il reddito assoggettato a cedolare secca:**

- **NON CONCORRE** alla determinazione del reddito complessivo perchè sconta l'imposta sostitutiva
- **SARA' COMUNQUE CONSIDERATO** nel calcolo del reddito per la determinazione di deduzioni, detrazioni o altri benefici (Isee, familiari a carico, etc.)

# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

## **EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?**

**Sul reddito assoggettato a cedolare secca:**

- NON POSSONO FARSI VALERE detrazioni e deduzioni**
- SI APPLICA l'aliquota del 21% o del 19% (nel caso di contratti di locazione a canone concordato) sull'intero canone pattuito, da versare entro il termine stabilito per il versamento Irpef in acconto e a saldo**
- NON SI APPLICA l'abbattimento forfettario del 15% del canone previsto per la tassazione ordinaria, né dell'ulteriore abbattimento del 30% previsto in caso di contratti di locazione “convenzionati”**

# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

## **EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?**

**L'opzione:**

- riguarda il singolo immobile**
- va fatta in sede di registrazione del contratto o in sede di dichiarazione dei redditi per i contratti in corso nel 2011 o per quelli per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione in termine fisso**

**In caso di più locatori, comproprietari dell'immobile, l'opzione per la cedolare può essere fatta anche solo da alcuni di loro: l'opzione di uno non vincola gli altri**



# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

## **EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?**

**Come effettuare l'opzione:**

- per i nuovi contratti per i quali il termine di pagamento dell'imposta di registro scade tra il 07.04.11 ed il 06.06.11: la registrazione può essere fatta entro il 06.06.11 con il modello Siria (se ricorrono le condizioni) o in forma cartacea con il modello 69, nel quale si può scegliere la cedolare. Non si paga l'imposta di registro, né il bollo**
- per i nuovi contratti per i quali il termine di registrazione scade dal 07.06.11 in poi: la registrazione va fatta telematicamente entro 30 giorni con il modello Siria (se ricorrono le condizioni) o in forma cartacea con il modello 69, nel quale si può scegliere la cedolare. Non si paga l'imposta di registro, né il bollo**

# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

## **EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?**

**Come effettuare l'opzione:**

- **per i contratti prorogati per i quali il versamento dell'imposta di registro scade tra il 07.04.11 ed il 06.06.11: l'opzione può essere espressa con il modello 69 cartaceo entro il 06.06.11. Non si paga l'imposta di registro, né il bollo**
- **per i contratti risolti per i quali il versamento dell'imposta di registro non è ancora scaduto alla data del 07.04.11 e per quelli in corso al 07.04.11 risolti volontariamente in un momento successivo: l'opzione può essere espressa con il modello 69 cartaceo entro il termine di versamento dell'imposta. Non si paga l'imposta di registro, né il bollo**

# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

## **EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?**

**Come effettuare l'opzione:**

- **per i contratti in corso già registrati alla data del 07.04.11, per quelli prorogati per i quali è stata versata imposta registro al 07.04.11 e per quelli scaduti o risolti volontariamente al 07.04.11 con imposta registro già versata: cedolare applicabile in Unico 2012 (l'acconto da versare fin da Unico 2011), ma registro e bollo già pagati non sono rimborsabili**

# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

## **EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?**

**Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che la registrazione di un nuovo contratto e la contestuale opzione vanno fatte:**

- con il modello SIRIA
  - utilizzabile solo per nuovi contratti
  - presentabile solo telematicamente
  - con un numero di locatori e conduttori non superiore a 3
  - con oggetto della locazione una sola abitazione e al massimo 3 pertinenze

# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

## **EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?**

**Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che la registrazione di un nuovo contratto e la contestuale opzione vanno fatte:**

- con il modello 69 Nuova versione**
  - in tutti i casi in cui non è utilizzabile il modello Siria**
  - in forma cartacea presso gli uffici dell'Agenzia**

# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

## EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?

- Il regime opzionale può essere applicato a tutti i contratti in corso nel 2011
- Fin dai versamenti di giugno e novembre 2011 **è necessario calcolare l'acconto 2011**
- Nel 2011 l'acconto è dovuto nella misura del 85% dell'imposta dovuta, cioè il 21% o 19% del canone annuo pattuito
- Dal 2012 sarà dovuto nella misura del 95% dell'imposta dovuta, calcolabile con il metodo storico sulla base dell'imposta dovuta per il periodo precedente

# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

## **EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?**

- Nel 2011 l'acconto si versa:
  - in unica soluzione al 30.11.11 se di importo  $< € 257,52$
  - in due soluzioni al 16.06.11 (ovvero 16.07.11 con maggiorazione dello 0,4%) per il 40% ed al 30.11.11 per il restante 60% se di importo  $> € 257,52$
- Il primo acconto è dovuto per contratti stipulati fino al 31 maggio
- Il secondo acconto è dovuto per contratti stipulati fino al 31 ottobre

# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

## EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?

### ATTENZIONE ALLA (AUTO)RIDUZIONE

### DEGLI ACCONTI IRPEF 2011

**Nel calcolo dell'acconto Irpef 2011 calcolato con il metodo storico, bisogna considerare anche i canoni di locazione assoggettati dal 2011 a cedolare secca?**

- **In alcuni articoli di stampa si legge di NO, in altri si ipotizza di SI**
  - **Ma ad oggi NON ci sono fonti normative che indichino tale esclusione, cioè di poter ricalcolare l'acconto Irpef 2011 con il metodo storico escludendo il reddito dei fabbricati locati in regime di cedolare secca**



# La nuova cedolare secca sugli affitti

## EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?

ItaliaOggi

IMPOSTE E TASSE

Giovedì 21 Aprile 2011 39

*L'applicazione per il 2011 del meccanismo deve fare i conti con gli adempimenti dichiarativi*

### **Cedolare, acconto previsionale**

*Non viene meno l'obbligo di anticipo delle imposte*

*”... L'acconto 2011 della «cedolare secca» non fa venire meno l'obbligo dell'anticipo delle imposte sui redditi, sulle medesime unità alle quali si applica l'imposta sostitutiva. Infatti, la riduzione degli acconti irpef dovuti per l'anno 2011 può essere legittimamente operata dal contribuente, ma solo su base «previsionale». Ciò può comportare, in caso di errori nella riduzione degli stessi, l'esposizione del contribuente alle sanzioni ordinariamente previste dalle vigenti disposizioni per le ipotesi di omesso o insufficiente versamento delle somme dovute in acconto... ”.*

*(ItaliaOggi del 21 aprile 2011, pag. 39)*

# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

**EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?**

**ATTENZIONE ALLA (AUTO)RIDUZIONE**

**DEGLI ACCONTI IRPEF 2011**

**In sostanza, ad oggi, si paga doppio  
acconto 2011 (Irpef e cedolare  
secca) sullo stesso reddito  
(locazione immobili)**

# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

**EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?**

**Ma è davvero conveniente???**

**... sì    ... no    ... forse**

**Le variabili:**

- **Abbattimento del canone in caso di tassazione ordinaria**
- **Aliquote e scaglioni Irpef**
- **Detrazioni e deduzioni**
- **Imposta di registro e di bollo**
- **Aggiornamenti Istat**

# La nuova cedolare secca sugli affitti

**EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?**

**Ma è davvero conveniente???**

**... sì    ... no    ... forse**

Le variabili indicate hanno inevitabilmente un effetto significativo nel calcolo dell'imposta, ma, soprattutto per alcune di esse, si tratta di importi difficilmente preventivabili ex-ante. Pertanto una simulazione di calcolo di convenienza non può tenerne adeguatamente conto nella loro completezza.

Canone locazione € 100

Irpef 23%

Addizionali 1,9%

Reddito complessivo < € 15.000

Contratto libero

**Imposta Irpef 22,165% =  $[85 \times (23\% + 1,9\%) + 100 \times 1\%]$     Cedolare 21%**

# La nuova cedolare secca sugli affitti

**EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?**

## **Ma è davvero conveniente???**

Canone locazione € 100

Irpef 23%

Addizionali 1,9%

Reddito complessivo < € 15.000

Contratto concordato

**Imposta Irpef 15,815% =  $[59,5 \times (23\% + 1,9\%) + 100 \times 1\%]$  Cedolare 19%**

Canone locazione € 100

Irpef 27%

Addizionali 1,9%

Reddito complessivo tra € 15.000 e € 28.000

Contratto libero

**Imposta Irpef 25,565% =  $[85 \times (27\% + 1,9\%) + 100 \times 1\%]$  Cedolare 21%**

# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

**EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?**

## **Ma è davvero conveniente???**

Canone locazione € 100

Irpef 27%

Addizionali 1,9%

Reddito complessivo tra € 15.000 e € 28.000

Contratto concordato

**Imposta Irpef 18,195% =  $[59,5 \times (27\% + 1,9\%) + 100 \times 1\%]$  Cedolare 19%**

Canone locazione € 100

Irpef 38%

Addizionali 1,9%

Reddito complessivo tra € 28.000 ed € 55.000

Contratto libero

**Imposta Irpef 34,915% =  $[85 \times (38\% + 1,9\%) + 100 \times 1\%]$  Cedolare 21%**

# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

**EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?**

**Ma è davvero conveniente???**

Canone locazione € 100

Irpef 38%

Addizionali 1,9%

Reddito complessivo tra € 28.000 e € 55.000

Contratto concordato

**Imposta Irpef 24,740% =  $[59,5 \times (38\% + 1,9\%) + 100 \times 1\%]$  Cedolare 19%**

**Al crescere dell'aliquota marginale, il risparmio sarà progressivamente maggiore.**


**PER IL CALCOLO DELLA CONVENIENZA FARE SEMPRE  
ATTENZIONE ALLA PRESENZA DI EVENTUALI DETRAZIONI  
CONSISTENTI E CERTE (FAMILIARI A CARICO, 36%, 55%, etc.)**

# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

**EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?**

**Ma è davvero conveniente???**

*MA NON DOVEVA ESSERE UN  
SISTEMA SEMPLICE..... E  
CONVENIENTE ???*





# La nuova cedolare secca sugli affitti

**PER GESTIRE I CONTRATTI DI LOCAZIONE...**

**NO PROBLEM !!!**



# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

**EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?**

**Ma è davvero conveniente???**



***IN OGNI CASO... ATTENTO A FARE  
IL FURBO !!!***

# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

## **EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?**

### **SANZIONI PIU' SEVERE PER:**

- **Mancata registrazione del contratto**

**Sanzioni amministrative (dal 120% al 240% dell'imposta)**

**Durata automatica di 4 anni dalla data registrazione**

**Rinnovo automatico di altri 4 anni**

**Stesse sanzioni per canone dichiarato inferiore all'effettivo o registrazione di un contratto comodato fittizio**

# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

## **EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?**

### **SANZIONI PIU' SEVERE PER:**

- **Omessa dichiarazione del reddito locazione relativo ad immobili abitativi**

**Sanzioni amministrative (dal 240% al 480% dell'imposta) nel caso di omessa dichiarazione dei redditi**

**Sanzioni amministrative (dal 200% al 400% dell'imposta) nel caso di dichiarazione presentata, ma con reddito inferiore a quello accertato**

# *La nuova cedolare secca sugli affitti*

## EFFETTIVO RISPARMIO O PURA ILLUSIONE?

### PER CONCLUDERE....

- Un nuovo regime fiscale teoricamente più conveniente..... ma spesso non è così !!!
- Valutare attentamente ogni situazione..... le detrazioni possono giocare un ruolo chiave
- Attenzione agli adempimenti indispensabili per esercitare l'opzione
- Prevedere pagamento degli acconti già in Unico 2011

# *La compensazione dei crediti erariali*

## **I CREDITI DERIVANTI DA UNICO 2011**

**Per il modello Unico 2011 che dovesse generare solo debiti tributari:**

**NON CAMBIA NULLA RISPETTO AL PASSATO**

**Per il modello Unico 2011 che dovesse generare **CREDITI** erariali:**

**STARE MOLTO ATTENTI AGLI UTILIZZI**

**IN COMPENSAZIONE SU F24**

# *La compensazione dei crediti erariali*

## I CREDITI DERIVANTI DA UNICO 2011

Dal 1 gennaio 2011, l'articolo 31 del D.L. 78/10 convertito in Legge n. 122/10 introduce il **DIVIETO** di utilizzare in compensazione crediti fiscali in presenza di ruoli erariali e relativi accessori scaduti e non pagati per un importo superiore ad € 1.500.

In presenza di debiti scaduti per imposte erariali iscritte a ruolo, la norma prevede il **divieto di utilizzare i propri crediti erariali** per compensare altri debiti tributari.

# *La compensazione dei crediti erariali*

## I CREDITI DERIVANTI DA UNICO 2011

### PERCHE' QUESTE LIMITAZIONI ???

La norma è finalizzata ad **evitare che i contribuenti possano compensare immediatamente crediti fiscali nel modello F24** (evitando il pagamento di altri tributi) **quando sono debitori di altri importi** (di natura erariale o assimilata) **iscritti a ruolo, per il recupero dei quali gli agenti della riscossione sono obbligati a svolgere lunghe, complesse ed onerose attività esecutive.**



# *La compensazione dei crediti erariali*

## I CREDITI DERIVANTI DA UNICO 2011

### QUANDO SCATTA IL DIVIETO? ? ?

Il divieto alle compensazioni scatta in presenza di debiti erariali ed assimilati scaduti iscritti a ruolo derivanti da:

1. “...*le imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto ed le altre imposte indirette, con esclusione, quindi, dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura*” (Circ.n.4/E Ag.Entrate del 15.02.11, Par.12)

2. “...*l'Irap e le addizionali ai tributi diretti, così come specificato nella relazione illustrativa al Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2011*” (Circ.n.13/E Ag.Entrate del 11.03.11, Par.2)

# La compensazione dei crediti erariali

## I CREDITI DERIVANTI DA UNICO 2011

### QUANDO SCATTA IL DIVIETO? ? ?

Il divieto alle compensazioni scatta in presenza di debiti erariali ed assimilati scaduti iscritti a ruolo derivanti da:

3. “...**ritenute** alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte complessivamente sopra indicate quali compensabili, trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo d'imposta.” (Circ.n.13/E Ag.Entrate del 11.03.11, Par.2)

4. “Anche i debiti iscritti a ruolo relativi ad imposte erariali, quale ad esempio quella di **registro**...” (Circ.n.13/E Ag.Entrate del 11.03.11, Par.2)

# *La compensazione dei crediti erariali*

## I CREDITI DERIVANTI DA UNICO 2011

### QUANDO SCATTA IL DIVIETO? ? ?

**LIMITE QUANTITATIVO:** *debiti erariali ed assimilati iscritti a ruolo per importi **SUPERIORI AD € 1.500** scaduti e non pagati*

**RESTA LIBERA** la **compensazione verticale** operata nell'ambito dello stesso tributo. Il divieto è riferito alla sola compensazione orizzontale su F24.

**RESTA LIBERA** la compensazione anche per **contributi ed agevolazioni** erogati a qualsiasi titolo **sotto forma di credito d'imposta.**

# *La compensazione dei crediti erariali*

## I CREDITI DERIVANTI DA UNICO 2011

### QUANDO SCATTA IL DIVIETO? ? ?

**RESTA (teoricamente) LIBERA** anche la compensazione **in presenza di debiti sospesi e rateizzati**, ma...

#### per i debiti rateizzati:

se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata, il piano di rateazione è ancora in essere: ai fini del raggiungimento del limite di € 1.500 andrà computata esclusivamente la rata scaduta e non pagata (Circ.n.13/E Ag.Entrate del 11.03.11, Par.3)

se il mancato pagamento riguarda la prima rata o due rate, l'intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile: ai fini del raggiungimento del limite di € 1.500 andrà computato l'importo complessivo del debito residuo non pagato. (Circ.n.13/E Ag.Entrate del 11.03.11, Par.3)

# *La compensazione dei crediti erariali*

## I CREDITI DERIVANTI DA UNICO 2011

### QUANDO SCATTA IL DIVIETO? ? ?

La norma **non fa distinzioni riguardo alla tipologia di ruolo o di iscrizione a ruolo**. *“Qualificante ai fini della preclusione è solamente l’avvenuta scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo.”*

(Circ.n.13/E Ag.Entrate del 11.03.11, Par.3)

Il divieto alla compensazione **non scatta se i debiti iscritti a ruolo non riguardano debiti di natura erariale**, quali contributi previdenziali Inps, Ici, Tarsu, Tosap, Inail, etc.

# La compensazione dei crediti erariali

## I CREDITI DERIVANTI DA UNICO 2011

QUALI CONSEGUENZE IN CASO DI  
COMPENSAZIONI NON SPETTANTI ? ? ?

**SANZIONI... SANZIONI... SANZIONI ...**

*“L’articolo 31, comma 1, ha previsto l’applicazione di una **sanzione del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.** Pertanto, la sanzione è misurata sull’intero importo del debito, ma trova un limite nell’ammontare compensato.” (Circ.n.13/E Ag.Entrate del 11.03.11, Par.7)*

# La compensazione dei crediti erariali

## I CREDITI DERIVANTI DA UNICO 2011

QUALI CONSEGUENZE IN CASO DI  
COMPENSAZIONI NON SPETTANTI ???

**L'ERRORE COSTA CARO....**

(A) Debito scaduto iscritto a ruolo	(B) Compensazioni non spettanti effettuate in F24	(C) Sanzione 50% riferita al debito scaduto	(D) Sanzione effettivamente applicabile (minore tra B e C)
25.000	25.000	12.500	12.500
25.000	18.000	12.500	12.500
70.000	25.000	35.000	25.000
70.000	90.000	35.000	35.000
25.000	10.000	12.500	10.000

# *La compensazione dei crediti erariali*

**I CREDITI DERIVANTI DA UNICO 2011**

**CHE FARE ???**

**IL DIFFICILE OPERATO DEL COMMERCIALISTA.....**



**TOCCA SEMPRE A NOI.....**

**COME FACCIAMO A SAPERE SE IL MIO  
CLIENTE PUO' COMPENSARE  
O NO ???**



# *La compensazione dei crediti erariali*

## **I CREDITI DERIVANTI DA UNICO 2011**

**CHE FARE ???**

**IL DIFFICILE OPERATO DEL COMMERCIALISTA.....**

### **LE ALTERNATIVE**

- 1. EFFETTUARE ESTRATTO CONTO PRESSO GLI UFFICI EQUITALIA**
- 2. EFFETTUARE ESTRATTO CONTO ON LINE SU SITO EQUITALIA (dopo la delega ricevuta dal cliente)**
- 3. RICHIEDERE DICHIARAZIONE LIBERATORIA AL CLIENTE PER ESONERO RESPONSABILITA'**

# *La compensazione dei crediti erariali*

## I CREDITI DERIVANTI DA UNICO 2011

### CHE FARE ???

### IL DIFFICILE OPERATO DEL COMMERCIALISTA.....



**E SE CI SONO  
CARTELLE SCADUTE  
COME EVITO  
LE COMPENSAZIONI?**

**SEMPLICE....**

**BASTA UN CLICK !!!**

# La compensazione dei crediti erariali

## I CREDITI DERIVANTI DA UNICO 2011 COME BLOCCARE LA COMPENSAZIONE ???

Codice contribuente  [DITTA PROVA](#)

Dati anagrafici | Dati versamento | **Ermartario**

Tipo versamento.....  [Automatico Entratel](#)

Codice ABI.....

Codice CAB.....

Codice concessione.....

Codice SIA.....

Mittente RBK assegnato.....  [?](#)

Intermediario Entratel.....  [?](#)

**Dati addebito**

Cod. c/c predefinito.....  [?](#)

Deleghe RBK.....  Addebito su conto corrente del mittente

Deleghe ENTRATEL.....  Addebito su conto corrente dell'intermediario

**Debiti erariali scritti a ruolo**

Escludi compensazione sezione erario

**Riferimento**

Compensazione manuale

Esercizio diverso da anno solare

Ente pubblico

Email per invio proprie deleghe

**In F24  
Anagrafica  
contribuenti**

# La compensazione dei crediti erariali

## I CREDITI DERIVANTI DA UNICO 2011

### QUALI SOLUZIONI ???

*“La preclusione prevista dalla norma in esame è superabile attraverso il pagamento diretto all’agente della riscossione dell’intero debito scaduto. Il comma 1, quinto periodo dell’articolo 31 in commento prevede, inoltre, la possibilità di pagare il debito mediante una speciale forma di compensazione. Le modalità per il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle imposte della stessa natura sono state stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2011. Tale forma di pagamento riguarda anche tutti gli oneri accessori collegati alle imposte e facenti parte delle voci che compongono il ruolo stesso, nonché le imposte erariali la cui riscossione sarà affidata all’agente della riscossione”. (Circ.n.13/E Ag.Entrate del 11.03.11, Par.5)*

# *La compensazione dei crediti erariali*

## **I CREDITI DERIVANTI DA UNICO 2011**

### **COME PROCEDERE ? ? ?**

*Resta ferma in ogni caso la possibilità di compensazione verticale, inoltre...*

- 1. Possibilità di compensare su F24 i crediti erariali per estinguere (in tutto o in parte) i debiti erariali iscritti a ruolo*
- 2. Va compilato il modello F24 Accise utilizzando il codice tributo RUOL (Risoluzione n.18 del 21.02.11)*
- 3. Va indicato nella sezione di competenza il credito erariale che si desidera utilizzare in compensazione*
- 4. In caso di estinzione parziale del debito vanno comunicate ad Equitalia le posizioni debitorie da estinguere*
- 5. Tale compensazione è ammessa anche per pagare debiti iscritti a ruolo per tributi erariali di qualsiasi importo, anche non scaduti*

# La compensazione dei crediti erariali

## PER CONCLUDERE... UN ESEMPIO

SEZIONE ERARIO																
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati			importi a credito compensati								
		6099	01 01	2010				7.314,40								
		IMPOSTE DIRETTE - IVA														
		RITENUTE ALLA FONTE														
		ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI														
codice ufficio	codice atto										SALDO (A-B)					
TOTALE					A				7.314,40			7.314,40				
SEZIONE INPS																
codice sede	causale contributo		matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	da	mm/aaaa	periodo di riferimento: a	mm/aaaa	importi a debito versati			importi a credito compensati					
TOTALE					C							SALDO (C-D)				
SEZIONE REGIONI																
codice regione	codice tributo		rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati			importi a credito compensati								
TOTALE					E							SALDO (E-F)				
SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI																
codice ente / codice comune		Forma trib.	Forma area	Forma sic.	Forma dig.	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati			importi a credito compensati			
Deduzione ICI abitazione principale								TOTALE			G				SALDO (G-H)	
SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE																
ente	prov.	codice tributo		codice identificativo		mes	anno di riferimento	importi a debito versati								
R	TE	RUOL						7.314,40								
TOTALE					O				7.314,40			SALDO (O)				
FIRMA									7.314,40			*  7.314,40				
									SALDO FINALE			EURO   -   0,00				

# **Contributi previdenziali Cassa Geometri**

## **I contributi dei professionisti... una nuova frontiera**

**Con il “Decreto Interministeriale per Unico/F24 pubblicato nella G.U. del 09.02.11” la CIPAG è stata la prima cassa di previdenza dei professionisti, grazie ad una convenzione con l'Agenzia Entrate, a consentire ai propri iscritti di determinare i contributi previdenziali all'interno del modello Unico.**

**Unico 2011 - Quadro RR - Sezione III – Righi RR13 RR14 RR15**

**Numerosi vantaggi**

# Contributi previdenziali Cassa Geometri

## I contributi dei professionisti... una nuova frontiera

<b>Sezione III</b> Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa italiana geometri (CIPAG)	<b>RR13</b> Matricola																						
	<b>CONTRIBUTO SOGGETTIVO</b>																						
	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	Base imponibile				Contributo dovuto				Contributo minimo				Contributo a debito										
9				10				11				12											
<b>CONTRIBUTO INTEGRATIVO</b>																							
Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Volume d'affari ai fini IVA				Riaddebito spese comuni				Base imponibile				Contributo dovuto				Contributo minimo				Contributo a debito			
9				10				11				12				13				14			

La Sezione deve essere compilata dai Geometri liberi professionisti iscritti alla CIPAG e serve per determinare l'ammontare dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per la quota che eccede il contributo minimale.



# *Contributi previdenziali Cassa Geometri*

## **I contributi dei professionisti... una nuova frontiera**

**Ovviamente da questa sezione non potranno generarsi crediti, ma solo debiti per la quota eccedente il minimale (Rigo RR14 campo 12 e Rigo RR15 campo 14)**

**La compilazione di questa sezione:**

- evita la compilazione e l'invio del Modello 17**
- consente in pagamento dei contributi a debito dovuti, mediante la compensazione di crediti di altra natura**

# *Contributi previdenziali Cassa Geometri*

## **I contributi dei professionisti... una nuova frontiera**

**La compilazione di questa sezione:**

- **prevede che i contributi a debito siano versati in F24 nella sezione Accise**
- **consente una rateizzazione fino ad un massimo di 6 rate rispetto alle 2 rate previste con il Modello 17**
- **consente una riduzione del tasso annuo di interesse per la rateizzazione al 4% rispetto al precedente 6%**
- **consente il conteggio sia del contributo soggettivo che di quello integrativo, senza ulteriori adempimenti**

# *Contributi previdenziali Cassa Geometri*

## **I contributi dei professionisti... una nuova frontiera**

**Una precisazione di carattere operativo:**

- poiché l'ammontare dei contributi minimi variano di anno in anno ed in relazione alla condizione dell'iscritto (iscritto ordinario, nuovo iscritto < 30 anni 1° biennio, pensionato, etc.) nel programma **i righi RR14 campo 11 e RR15 campo 13 VANNO COMPILATI MANUALMENTE** secondo gli importi pagati dal professionista e/o quanto comunicato dalla Cassa

**E PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI MINIMI ? ? ?**

# Contributi previdenziali Cassa Geometri

## I contributi dei professionisti.. una nuova frontiera

TeamSystem

Dichiarante  Codice fiscale

Dati anagrafici | **Dati contribuente** | Versamento/Telematico

**Dati contribuente**

Tipo utilizzo:  Redditi ed Irap  Solo redditi  Solo Irap

Tipo dichiarante:  Normale  Erede  Curatore

Destinazione 8 x mille  Scelta eseguita  
Destinazione 5 x mille  Scelta eseguita  
Fiscale beneficiario

**Dati INPS**

Posizione INPS

Sede INPS

Posizione IVS  CIPAG

Rate fisse IVS

Agevolazione:  No  Usufruisce riduzione 50% dovuti ai pensionati inq.

Attività particolari:  No  Affittacamere terzo e quarto

Matricola CIPAG

Posizione giuridica CIPAG  Scritto obbligatorio

**Residenza**

Al 01/01/2010: Comune     
Regione

Al 31/12/2010: Comune    
Regione

Al 01/01/2011: Comune

**Addizionale comunale saldo**

Casi particolari

Scaglioni aliquota  Normale  Non applicare  Casi particolari

Non attribuire l'esenzione  <

**Addizionale comunale sconto**

Casi particolari

Scaglioni aliquota  Normale  Non applicare  Casi particolari

Non attribuire l'esenzione  <

**Dati contribuente**

Eventi eccezionali UNICO

L'indic. coincide con mod. Unico

IRAP

Liquidazione volontaria  <

In  
ANA740

**COME OGNI ANNO...**  
**NON CI RESTA CHE**  
**INIZIARE A CORRERE.....**



**COME OGNI ANNO...**  
**NON CI RESTA CHE**  
**INIZIARE A CORRERE.....**



**Non importa che tu sia leone o  
gazzella... comincia a correre !!!**

# ***SOGNANDO IL MARE.....*** ***E QUALCHE GIORNO DI RELAX***

